

CODICE ETICO	Rel.:	1.0
CODICE ETICO	Del:	Febbraio 2010
CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA	Pag.: 1	di 14

CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA CONFAGRICOLTURA

Documento riservato alla circolazione interna. E' vietata la diffusione e la riproduzione esterna in tutto o in parte senza la preventiva autorizzazione scritta di Confagricoltura.



Rel.:	1.0
Del:	Febbraio 2010
Pag.: 2	di 14

CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA

1 - INTRODUZIONE	3
1.1 IL VALORE DEL CODICE ETICO	
1.3 DESTINATARI E FINALITÀ.	-
1.4 ATTIVITÀ DI CONFAGRICOLTURA	
1.5 MISSIONE E PROGETTO DI CONFAGRICOLTURA	4
2 - PRINCIPI GENERALI	5
2.1 Onestà	5
2.2 IMPARZIALITÀ	
2.3 CORRETTEZZA IN CASO DI POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE	-
2.4 VALORE DELLE RISORSE UMANE	
2.5 TRASPARENZA E COMPLETEZZA DELL'INFORMAZIONE	
2.6 DILIGENZA E ACCURATEZZA NELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI	
2.7 TUTELA DELL'AMBIENTE	-
2.8 SICUREZZA, SALUTE E TUTELA DELLA PERSONA	
2.9 REATI ASSOCIATIVI	
2.10 USO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI O TELEMATICI	
2.11 TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE	
3 - OBBLIGHI PER I DIPENDENTI E PER I COMPONENTI DEGLI ORGANI DELLA CONFEDERAZIONE	
4 - CRITERI DI CONDOTTA	10
4.1 RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PUBBLICHE	10
4.2 RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA E LE AUTORITÀ CON POTERI ISPETTIVI E DI ORDINE PUBBLICO	10
4.3 RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI CONFEDERATE	
4.4 RAPPORTI CON I FORNITORI E I COLLABORATORI ESTERNI	
5 - TENUTA DELLA CONTABILITÀ	12
6 – DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO	13
6.1 Applicazione	13
6.2 VALORE CONTRATTUALE DEL CODICE ETICO	
6.3 STRUTTURE DI RIFERIMENTO, ATTUAZIONE E CONTROLLO	14



CODICE ETICO Rel.: 1.0 Del: Febbraio 2010 CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA Pag.: 3 di 14

1 - INTRODUZIONE

1.1 IL VALORE DEL CODICE ETICO

Il presente Codice Etico è lo strumento predisposto da Confagricoltura per definire:

- l'insieme dei valori di etica confederale che la stessa Confagricoltura riconosce, accetta e condivide;
- l'insieme di responsabilità che Confagricoltura e i rispettivi collaboratori assumono nei rapporti interni ed esterni.

1.2 APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO

L'osservanza dei contenuti del Codice Etico da parte di tutti coloro che operano per Confagricoltura è di importanza fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione dell'ente stesso, fattori indispensabili per il successo della Confederazione. Confagricoltura si impegna a *facilitare* e a *promuovere la conoscenza del Codice Etico* da parte dei dipendenti e di tutti coloro che operano per l'ente, vigilando sull'osservanza e predisponendo adeguati strumenti di informazione e controllo.

1.3 DESTINATARI E FINALITÀ

Le norme del Codice Etico si applicano senza eccezione alcuna a tutti i dipendenti e collaboratori di Confagricoltura e a tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi di Confagricoltura.

Tutto il Sistema Confagricoltura, dal singolo imprenditore agricolo ai massimi vertici confederali, passando per le Organizzazioni confederate, dovrà essere compartecipe e coinvolto nel perseguimento degli obiettivi confederali, sempre nel rispetto di quanto stabilito dal presente Codice Etico, in quanto ogni singolo comportamento non eticamente corretto, non solo provoca negative conseguenze in ambito confederale, ma danneggia l'immagine dell'intera categoria agricola e di Confagricoltura presso la pubblica opinione, presso il legislatore e la Pubblica Amministrazione.

L'eticità dei comportamenti non è valutabile solo nei termini di stretta osservanza delle norme di legge e dello statuto, essa si fonda sulla convinta adesione a porsi, nelle diverse situazioni, ai più elevati standard di comportamento.

I componenti degli Organi della Confederazione si ispirano ai principi del Codice Etico nel fissare le direttive generali dell'attività di Confagricoltura.

E' compito in primo luogo dei massimi vertici confederali rendere concreti i valori e i principi contenuti nel Codice Etico, assumendosi la responsabilità verso l'interno e verso l'esterno, rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo.

I dipendenti di Confagricoltura devono adeguare le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi e agli impegni previsti dal Codice Etico.

I comportamenti di tutti i dipendenti di Confagricoltura nello svolgimento dell'attività lavorativa devono essere ispirati a:

- la massima correttezza dal punto di vista della gestione;
- la completezza e trasparenza delle informazioni;
- la legittimità formale e sostanziale;
- la chiarezza e verità dei riscontri contabili.

Tutte le attività confederali devono essere svolte con impegno e rigore professionale.

Ogni dipendente deve fornire apporti professionali adeguati alle responsabilità e alle funzioni assegnate, agendo in modo da tutelare il prestigio di Confagricoltura.

I rapporti tra i dipendenti, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri e comportamenti di *correttezza*, *collaborazione*, *lealtà* e *reciproco rispetto*.

Per la piena osservanza del Codice Etico ogni dipendente può rivolgersi, oltre che ai propri superiori, direttamente all'Organismo di Vigilanza previsto dal Modello di Organizzazione e Gestione (d.lgs. 231/01).

1.4 ATTIVITÀ DI CONFAGRICOLTURA

La **Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana**, in breve **Confagricoltura**, con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele, 101, è l'organizzazione che, in relazione alla "mission" esplicitata nello statuto:

- rappresenta e tutela gli interessi generali e particolari degli imprenditori agricoli, inquadrati nelle organizzazioni che fanno
 parte delle Confederazione, dei conduttori in economia e dei coltivatori diretti, singoli ed associati, che producono,
 trasformano e commercializzano i prodotti agricoli;
- promuove, rappresenta e tutela le attività e gli interessi degli imprenditori che svolgono attività direttamente o indirettamente connesse, collegate o affini a quella agricola;
- riconosce nell'imprenditore agricolo il protagonista della produzione e persegue lo sviluppo dell'agricoltura.



	Rel.:	1.0
	Del:	Febbraio 2010
Α	Pag · 4	di 14

CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA

Per la realizzazione dei fini suddetti la Confederazione:

- tutela in ogni campo (sindacale, economico e tecnico) gli interessi e la professionalità dell'impresa agricola e della proprietà:
- rappresenta l'impresa agricola nei confronti di qualsiasi autorità, amministrazione ed ente pubblico o privato di qualsiasi organizzazione economica e sindacale, sia in sede nazionale che internazionale;
- promuove, coordina e rappresenta tutte le forme di attività e di servizi intese ad assistere e potenziare le imprese agricole nella gestione, nelle attività di produzione, trasformazione e commercializzazione anche in funzione della tutela e della valorizzazione del territorio e dell'ambiente.

In particolare la Confederazione:

- **studia** i problemi sindacali, economici e tecnici inerenti all'agricoltura nazionale;
- coordina, indirizza e disciplina le attività delle organizzazioni confederate al fine di garantire l'unità nella trattazione;
- stipula dei contratti e degli accordi collettivi nazionali in agricoltura che riguardano gli interessi delle categorie rappresentate;
- promuove, cura e favorisce iniziative tecniche, economiche, culturali tendenti alla salvaguardia e alla valorizzazione del mondo agricolo.

Confagricoltura è presente in modo capillare su tutto il territorio nazionale con **18 Federazioni regionali**, **95 sedi provinciali** e **800 sedi comunali**, svolge la propria attività attraverso la sede principale di Roma ed è inoltre presente a Bruxelles con un proprio ufficio di rappresentanza e in altri Paesi dell'Unione Europea.

1.5 MISSIONE E PROGETTO DI CONFAGRICOLTURA

Confagricoltura sostiene "l'impresa in agricoltura", orientata all'innovazione tecnologica di processo e di prodotto e alla qualità. Lavora per lo sviluppo dell'agricoltura italiana, "settore primario" dell'economia nazionale a beneficio della collettività, dell'ambiente e del territorio.

Confagricoltura supporta le imprese che si proiettano sul mercato, crede nella libera iniziativa, tenace e creativa. Promuove l'agricoltura e le imprese agricole come forza decisiva per la ripresa dell'Italia.

Confagricoltura individua nel "sindacato di progetto" le opportunità, le alternative e i nuovi mercati per la crescita dell'impresa.

Confagricoltura assicura il ruolo multifunzionale dell'agricoltura e promuove lo sviluppo sostenibile attraverso le attività delle imprese nei settori innovativi nel campo agro-energetico. Sensibile ai temi della responsabilità sociale, dell'agricoltura e delle imprese agricole sostiene progetti attenti ai bisogni della collettività.



	Rel.:	1.0
	Del:	Febbraio 2010
IA	Pag.: 5	di 14

CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA

2 - PRINCIPI GENERALI

Nel presente paragrafo vengono enunciati i principi di carattere generale cui si insipa Confagricoltura per lo svolgimento delle proprie attività

2.1 ONESTÀ

Nell'ambito della loro attività professionale, i collaboratori di Confagricoltura sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi vigenti, il Codice Etico e le regole organizzative e procedimentali dalla stessa adottate, con particolare riferimento alla prevenzione di reati. In nessun caso il perseguimento dell'interesse di Confagricoltura può giustificare una condotta non onesta.

2.2 IMPARZIALITÀ

I principi contenuti nel presente Codice Etico sono definiti in armonia e nel rispetto di ogni realtà culturale e credenza religiosa. L'ente, inoltre, nel prendere le proprie decisioni evita qualsiasi discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità dei suoi interlocutori.

2.3 CORRETTEZZA IN CASO DI POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE

Nella conduzione di qualsiasi attività, tutti i dipendenti di Confagricoltura sono tenuti ad evitare possibili situazioni ove i soggetti coinvolti siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni che ricoprono all'interno dell'ente.

I dipendenti di Confagricoltura devono comunque evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi dell'ente o che possano interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse dell'ente e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico.

A titolo esemplificativo, determinano conflitti di interesse le seguenti situazioni:

- interessi economici e finanziari del dipendente e/o della sua famiglia, o di conoscenti, in attività di fornitori ed associazioni concorrenti:
- l'utilizzo della propria posizione lavorativa all'interno di Confagricoltura o delle informazioni acquisite in relazione alla propria attività lavorativa in modo che si possa creare un conflitto tra i propri interessi personali e gli interessi confederali;
- svolgimento di attività lavorativa, di qualsiasi tipo, presso fornitori e concorrenti;
- accettazione di denaro, favori o utilità da persone o terzi che sono o intendono entrare in rapporti di affari con Confagricoltura.

Tutti i dipendenti e collaboratori dell'ente al verificarsi di un possibile interesse personale, reale o eventuale, devono darne tempestiva notizia all'Organismo di Vigilanza, rinunciando nel frattempo a porre in essere qualsivoglia condotta connessa a quanto enunciato nel presente Codice Etico e nel Modello Organizzativo. I dipendenti e i collaboratori devono, altresì, astenersi dal trarre profitto da ogni possibile opportunità di cui abbiano avuto notizia nell'adempimento delle proprie mansioni.

I dipendenti di Confagricoltura hanno il diritto di partecipare ad investimenti, affari, o altre attività, al di fuori di quelle svolte nell'interesse di Confagricoltura, a condizione che si tratti di attività consentite dalla legge e compatibili con gli obblighi assunti in qualità di dipendenti.

2.4 VALORE DELLE RISORSE UMANE

Il rispetto e la valorizzazione delle persone che lavorano in Confagricoltura è un valore primario dell'ente.

I collaboratori di Confagricoltura sono un fattore indispensabile per il successo dell'ente. Per questo motivo, Confagricoltura si impegna a garantire il rispetto della professionalità e dell'integrità fisica e morale dei propri dipendenti, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri. Si impegna, altresì, a promuovere il loro valore allo scopo di migliorare e accrescere il patrimonio e la competitività delle competenze possedute da ciascun collaboratore per aumentarne la motivazione e favorirne la crescita professionale e la realizzazione personale. Non sono, perciò, tollerate richieste o minacce volte a indurre le persone ad agire contro la legge o il Codice Etico, o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali e personali di ciascuno.

All'interno della propria organizzazione Confagricoltura si impegna a fare in modo che l'autorità sia esercitata con equità e correttezza evitandone ogni abuso. In particolare, Confagricoltura garantisce che l'autorità non si trasformi in esercizio del potere lesivo della dignità e autonomia del collaboratore.



	Rel.:	1.0
	Del:	Febbraio 2010
Ά	Pag.: 6	di 14

CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA

Confagricoltura si impegna affinché tutti i dipendenti contribuiscano a mantenere un clima di collaborazione e di fiducia, di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno.

2.5 TRASPARENZA E COMPLETEZZA DELL'INFORMAZIONE

I collaboratori di Confagricoltura sono tenuti a dare informazioni complete, veritiere, trasparenti, comprensibili e accurate, in modo tale che, nell'impostare i rapporti con l'ente, gli *stakeholder* siano in grado di prendere decisioni autonome e consapevoli degli interessi coinvolti, delle alternative e delle consequenze rilevanti.

I rapporti con i mass media sono riservati esclusivamente alle funzioni confederali a ciò delegate.

I dipendenti di Confagricoltura non possono fornire informazioni ai rappresentanti dei mass media né impegnarsi a fornirle senza l'autorizzazione della funzione confederale competente.

I dipendenti di Confagricoltura chiamati a fornire all'esterno notizie riguardanti obiettivi, attività, risultati, dati ed informazioni, tramite la partecipazione a pubblici interventi, convegni, congressi, seminari o la redazione di articoli, saggi e pubblicazioni in genere, sono tenuti ad ottenere l'autorizzazione del vertice della struttura confederale circa i testi, le relazioni predisposte e le linee di comunicazione.

2.6 DILIGENZA E ACCURATEZZA NELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI

I contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti secondo quanto stabilito consapevolmente dalle parti. Confagricoltura si impegna a non sfruttare condizioni di ignoranza o di incapacità delle proprie controparti.

2.7 TUTELA DELL'AMBIENTE

Per Confagricoltura il rispetto dell'ambiente rappresenta un valore di base per la soddisfazione di una delle esigenze primarie del singolo cittadino e dell'intera comunità.

Confagricoltura si impegna, peraltro, a motivare e sensibilizzare tutti i dipendenti dell'ente, promuovendo un atteggiamento positivo e accrescendo il loro senso di responsabilità nei confronti dell'ambiente.

2.8 SICUREZZA, SALUTE E TUTELA DELLA PERSONA

Le attività di Confagricoltura sono gestite nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione e protezione dagli infortuni e di sicurezza sul lavoro.

Confagricoltura conscia dell'importanza di garantire nell'ambiente di lavoro le migliori condizioni di salute e sicurezza, si impegna a promuovere ed esigere comportamenti responsabili tra i propri dipendenti, ricorrendo ad opportune azioni preventive, al fine di preservare la sicurezza, la salute e l'incolumità non solo del personale ma di tutti coloro che si recano nei propri locali.

Tutti i dipendenti di Confagricoltura sono tenuti, nell'ambito delle proprie funzioni, a partecipare al processo di prevenzione dei rischi, e di tutela della salute e della sicurezza propria, di colleghi e di terzi.

Tutti coloro che nel vigente quadro normativo rivestono nell'ente primari incarichi ai fini della salute e della sicurezza, si impegnano a rispettare le norme e gli obblighi da questo derivanti, prefiggendosi, comunque, obiettivi che travalichino il mero adempimento, considerata l'importanza di salvaguardare le condizioni di salute, sicurezza e benessere di ogni persona.

Confagricoltura si impegna, inoltre, a tutelare l'integrità morale di dipendenti e collaboratori garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. Per questo motivo, salvaguarda i dipendenti da atti di violenza psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamento e comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze.

Non sono ammesse molestie sessuali e devono essere evitati comportamenti o discorsi che possano turbare la sensibilità della persona.

Confagricoltura richiede che ciascun dipendente contribuisca personalmente a mantenere l'ambiente di lavoro rispettoso della sensibilità altrui. Sarà pertanto considerata consapevole assunzione del rischio di pregiudizio di tali caratteristiche ambientali, nel corso dell'attività lavorativa e nei luoghi di lavoro:

- prestare servizio sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto;
- consumare o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti nel corso della prestazione lavorativa. Gli stati di dipendenza cronica da sostanze di tale natura, quando incidono sull'ambiente di lavoro, saranno – per i riflessi contrattuali – equiparati ai casi precedenti.

In attuazione delle normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in Confagricoltura vige il divieto di fumo all'interno di tutti gli edifici dell'ente indipendentemente dall'attività lavorativa ivi svolta.

Qualsiasi dipendente di Confagricoltura che ritiene di essere stato oggetto di molestie o di essere stato discriminato per motivi legati all'età, al sesso, alla sessualità, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose, ecc. può segnalare l'accaduto all'Organismo di Vigilanza che valuterà l'effettiva violazione del Codice Etico.



	Rel.:	1.0
	Del:	Febbraio 2010
Δ	Pag · 7	di 14

CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA

2.9 REATI ASSOCIATIVI

E' fatto divieto a tre o più persone di associarsi in Italia o all'estero allo scopo di commettere più delitti, anche di tipo mafioso o finalizzati al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o all'immigrazione clandestina.

2.10 USO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI O TELEMATICI

L'utilizzo degli strumenti e dei servizi informatici o telematici assegnati deve avvenire nel pieno rispetto delle vigenti normative in vigore (e particolarmente in materia di illeciti informatici, sicurezza informatica, privacy e diritto d'autore) e delle procedure interne e di quelle che eventualmente saranno successivamente approvate ed emanate, evitando di esporre la Confederazione a qualsivoglia forma di responsabilità e/o sanzione.

In ogni caso è vietato per qualunque amministratore, dirigente e/o dipendente della Confederazione nonché per qualsiasi soggetto che operi in nome o per conto della medesima accedere, per qualsivoglia finalità o utilità, senza autorizzazione ed in violazione della legge, a sistemi informatici o telematici altrui, nonché a violare i relativi limiti di accesso. Tali obblighi devono essere rispettati anche in relazione ad eventuali limitazioni di accesso al sistema informatico confederale, ove tale accesso sia di esclusiva competenza di determinati soggetti.

In applicazione delle prescrizioni di legge in materia nonché delle suddette procedure e regole di condotta, nell'ottica della prevenzione dei reati informatici e del trattamento illecito di dati, sono previsti, in particolare, in capo a tutto il personale della Confederazione nonché in capo ai terzi che agiscono per conto di quest'ultima:

- adeguate e periodiche attività di formazione, anche in relazione alle potenziali condotte illecite disciplinate dai seguenti articoli del codice penale: art. 615 ter/quater/quinquies, art. 617 quater/quinquies, art. 635 bis/ter/quater/quinquies, art. 640 quinquies, art. 491 bis;
- idonee procedure per l'assegnazione e la gestione di credenziali di autorizzazione personali (username e password) e la determinazione di coerenti termini di validità delle medesime;
- idonee procedure per l'autenticazione ed il conseguente accesso agli strumenti informatici o telematici;
- la responsabilizzazione di ogni singolo utente in relazione alle attività di salvataggio e memorizzazione di dati;
- l'utilizzo della posta elettronica e di internet attraverso le strutture confederali esclusivamente e di norma per ragioni di lavoro:
- il monitoraggio e controllo, nei limiti delle vigenti prescrizioni in tema di privacy, degli accessi a siti internet e del corretto utilizzo degli strumenti informatici o telematici confederali:
- il divieto, in generale, salvo particolari autorizzazioni determinate da specifiche ragioni di lavoro, anche tramite sistemi di blocco o limitazione automatica, della connessione, consultazione, navigazione, streaming ed estrazione mediante downloading, a siti web che siano considerabili illeciti (e quindi, a titolo esemplificativo, siti che presentino contenuti contrari alla morale, alla libertà di culto ed all'ordine pubblico, che consentano la violazione della privacy, che promuovano e/o appoggino movimenti terroristici o sovversivi, riconducibili ad attività di pirateria informatica, ovvero che violino le norme in materia di copyright e di proprietà intellettuale);
- il divieto di modifica delle configurazioni standard di software ed hardware e di collegamento degli strumenti informatici o telematici aziendali a rete di connessione pubblica o privata mediante strumenti (linee telefoniche o apparecchiature wireless) di qualsiasi genere;
- divieto di alterare e/o modificare documenti informatici aventi efficacia probatoria:
- divieto di aggirare le regole di sicurezza imposte sugli strumenti informatici o telematici aziendali e sulle reti di collegamento interne;
- obbligo generalizzato di segnalazione all'Organismo di Vigilanza della Confederazione di eventuali manomissioni o atti illegali compiuti sui mezzi informatici o telematici aziendali.

2.11 TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE

Confagricoltura riconosce il diritto d'autore delle opere d'ingegno aventi carattere creativo, intendendo per opera dell'ingegno qualsiasi espressione particolare del lavoro intellettuale, qualunque ne sia il modo o la forma di manifestazione.

In particolare, ai sensi della Legge 22 aprile 1941, n°633, Confagricoltura rispetta la facoltà dell'autore di sfruttare in modo esclusivo la propria opera in ogni forma e modo impegnandosi ad evitare con qualsiasi mezzo possibile la violazione sia del diritto morale che quello di sfruttamento economico dell'opera.

Il Personale, deve utilizzare gli strumenti informatici messi a disposizione da Confagricoltura esclusivamente per fini aziendali. Confagricoltura richiede al proprio personale di non modificare il contenuto degli applicativi regolarmente installati negli elaboratori in ossequio alle norme sulla tutela del diritto d'autore. Il Personale non può installare sui sistemi aziendali software presi a prestito o non autorizzati, così come é proibito fare copie non autorizzate di programmi, concessi su licenza, per uso personale, aziendale o per terzi.



	Rel.:	1.0
	Del:	Febbraio 2010
1	Pag.: 8	di 14

CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA

3 - OBBLIGHI PER I DIPENDENTI E PER I COMPONENTI DEGLI ORGANI DELLA CONFEDERAZIONE

Secondo quanto riportato dall'art.9 - Obblighi del Personale - del Regolamento Organico del Personale della Confederazione e degli Enti e Società ad essi collegati" (emanato il 1 ottobre 2006), il personale, nell'espletamento delle sue mansioni, deve:

- tenere un contegno consono alla dignità della sua funzione e al decoro dell'ufficio:
- svolgere la sua attività lavorativa fornendo totale e diligente collaborazione nel disbrigo delle mansioni assegnategli, per il raggiungimento dei fini perseguiti dal datore di lavoro, secondo le direttive fornite dagli organi competenti;
- rispettare l'orario d'ufficio e adempire alle formalità previste per il controllo delle presenze:
- osservare l'obbligo della fedeltà e del segreto d'ufficio, nonché le prescrizioni di legge in materia di privacy;
- non svolgere attività che siano in contrasto o in concorrenza con l'attività o con gli scopi della Confederazione;
- non assumere, senza autorizzazione delle funzioni confederali preposte, incarichi o mansioni anche non retribuiti fuori dalla Confederazione, che ne distraggano l'attività o i cui scopi contrastino con gli interessi e le finalità della Confederazione;
- avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari a lui affidati.

Inoltre, tutti i dipendenti di Confagricoltura hanno l'obbligo di:

- conoscere le norme contenute nel Codice Etico e le norme di riferimento che regolano l'attività svolte nell'ambito della propria funzione;
- astenersi da comportamenti contrari a tali norme:
- rivolgersi ai propri superiori o alle funzioni interne a ciò deputate, tra cui l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01, per chiedere chiarimenti, in caso di necessità, per l'applicazione delle norme del Codice Etico;
- riferire ai propri superiori o alle funzioni interne a ciò deputate, tra cui l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01, ogni
 possibile violazione delle norme del Codice Etico o ogni richiesta di violazione che sia stata loro rivolta;
- collaborare con le funzioni interne a ciò deputate, tra cui l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01, per verificare le violazioni di norme del Codice Etico.

I dipendenti di Confagricoltura non devono sollecitare o accettare promesse o versamenti di somme o beni in natura di qualsiasi entità o valore, o altri benefici, facilitazioni o prestazioni di altro genere da chiunque, per proporre o determinare l'assunzione, o il trasferimento o la promozione di dipendenti.

I dipendenti di Confagricoltura non devono utilizzare risorse umane o beni della Confederazione, né utilizzare o diffondere informazioni riservate, per fini o interessi che non siano dell'ente.

I dipendenti di Confagricoltura non devono rilasciare dichiarazioni o fornire informazioni relative all'ente, salvo che siano deputati a tale funzione, o siano a ciò generalmente o specificatamente autorizzati, o tenuti per legge.

Le violazioni delle norme del presente Codice Etico da parte dei dipendenti di Confagricoltura comporteranno le conseguenze previste dalla legge e dal contratto e dal Regolamento Organico del Personale.

Inoltre, nei confronti dei terzi tutti i dipendenti hanno l'obbligo di:

- informarli adeguatamente circa gli obblighi imposti dal Codice Etico;
- esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la loro attività:
- adottare le opportune iniziative in caso di mancato adempimento da parte di terzi dell'obbligo di conformarsi alle norme del Codice Etico.

Coloro che risultano eletti o nominati componenti degli Organi Confederali hanno l'obbligo di:

- assumere gli incarichi per spirito di servizio verso i confederati e verso Confagricoltura senza avvalersene per acquisire vantaggi personali, ma devono agire in nome degli interessi più ampi dei confederati e della Confederazione;
- trattare i confederati con pari dignità a prescindere dalle loro dimensioni o qualunque altra differenza;
- rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri dipendenti;
- scegliere accuratamente, per quanto di propria competenza, dipendenti e collaboratori esterni per affidare incarichi
 esclusivamente a persone che diano pieno affidamento sul proprio impegno a rispettare le norme del Codice Etico;
- diffondere tra i dipendenti la conoscenza e la condivisione delle norme del Codice Etico quale parte essenziale della qualità della prestazione lavorativa:
- far osservare ai dipendenti le norme del Codice Etico;
- riferire tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01, i casi di violazioni di norme del Codice Etico;



CODICE ETICO Rel.: 1.0 Del: Febbraio 2010 CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA Pag.: 9 di 14

- adottare le misure correttive immediate e indispensabili richieste dalla situazione;
- impedire qualunque tipo di ritorsione;
- rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali o oggettivi la loro permanenza possa recare danno o pregiudizio, anche solo di immagine alla Confederazione ed a qualunque altro livello del Sistema Confagricoltura.

Il **Presidente** avendo la rappresentanza legale della Confederazione di fronte a terzi ed in giudizio:

- deve operare con equilibrio e garantire il democratico confronto delle opinioni;
- deve rispettare gli altri ed agire con senso di equità e coerenza;
- si impegna a valorizzare l'intero Sistema Confagricoltura;
- si propone ai confederati come esempio, consapevole che i propri comportamenti rappresentano un modello di riferimento per gli altri;
- promuove la valorizzazione delle risorse umane, consapevole che rappresentano il vero patrimonio per lo sviluppo della Confederazione e dell'intero sistema;
- garantisce che l'autorità sia gestita per "produrre valore" all'interno della Confederazione.



	Rel.:	1.0
	Del:	Febbraio 2010
Α	Pag.: 10	di 14

CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA

4 - CRITERI DI CONDOTTA

4.1 RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Confagricoltura collabora attivamente e pienamente con le Autorità Pubbliche (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Commissione Europea, Parlamento, Ministeri, Regioni) nell'ambito delle attività di *promozione, rappresentanza e tutela delle istanze/proposte* e più in generale di tutti gli interessi della Confederazione.

Tutti i dipendenti di Confagricoltura sono tenuti a prestare la massima collaborazione in caso di rapporti con le Istituzioni Pubbliche. I rapporti con i funzionari pubblici sono riservati esclusivamente alle funzioni confederali a ciò preposte. I dati e le informazioni trasmessi alle Istituzioni Pubbliche devono essere accurati, completi e veritieri.

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure previste nel Modello di Organizzazione e Gestione.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione previsti dal Decreto Legislativo n. 231/01, tutti i Destinatari del presente Codice Etico, devono attenersi ai seguenti principi generali di comportamento:

- osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano i rapporti e/o i contatti con enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblici Servizi;
- improntare i rapporti con enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblici Servizi alla massima trasparenza, correttezza ed imparzialità;
- verificare, mediante il controllo esercitato dai responsabili delle diverse Aree/Funzioni sui Collaboratori che effettuano attività nei confronti di enti pubblici, che qualsiasi rapporto, anche occasionale, con i medesimi enti sia svolto in modo lecito e regolare;
- gestire qualsivoglia rapporto, anche occasionale, con enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblici Servizi in modo lecito e regolare;
- utilizzare le risorse informatiche secondo modalità non espressamente vietate dalle norme interne e per esclusive finalità lavorative.

E' vietato promettere, corrispondere od offrire, direttamente o indirettamente sotto forme diverse di aiuti o contribuzioni (es: sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità), pagamenti o benefici materiali (somme o beni) di qualsiasi entità o valore a pubblici ufficiali o pubblici dipendenti, per influenzare o compensare un atto del loro ufficio, o per promuovere o favorire interessi di Confagricoltura.

Omaggi e atti di cortesia commerciale o di ospitalità sono consentiti solo se di modico valore e comunque tali da non compromettere la reputazione di una delle parti. Devono sempre essere debitamente autorizzati dalla funzione confederale a ciò deputata e adeguatamente documentati.

Le attività svolte dalle varie Unità Organizzative di Confagricoltura nei rapporti intrattenuti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione, dovranno essere, ove possibile, tracciate mediante la predisposizione di appositi documenti (relazioni, verbali, agenda, incontri, etc) che successivamente saranno archiviati presso la Confederazione da ogni unità a seconda di principi di archiviazione.

Le attività svolte con le Autorità Pubbliche sono condotte in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le funzioni coinvolte, in particolare è assicurata la separazione dei compiti tra chi autorizza, esegue e monitora il processo.

Qualsiasi dipendente che riceva richieste esplicite o implicite di benefici deve immediatamente sospendere ogni rapporto d'affari con il richiedente e informare il proprio superiore, che ne darà relazione all'Organismo di Vigilanza.

4.2 RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA E LE AUTORITÀ CON POTERI ISPETTIVI E DI ORDINE PUBBLICO

Confagricoltura agisce nel rispetto della legge e favorisce, nei limiti delle proprie competenze, il corretto svolgimento dell'iter giudiziario (il cui corso, volto a stabilire la verità, non può essere ostacolato).

Nello svolgimento della propria attività, la Confederazione opera in modo lecito e corretto, collaborando con i rappresentanti dell'Autorità Giudiziaria, le Forze dell'Ordine e qualunque Pubblico Ufficiale che abbia poteri ispettivi.



	Rel.:	1.0
	Del:	Febbraio 2010
Α	Pag.: 11	di 14

CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA

Confagricoltura esige che i Destinatari del presente Codice prestino la massima disponibilità e collaborazione nei confronti di chiunque venga a svolgere ispezioni e controlli per conto dell'INPS, del Ministero della Salute e del Welfare e di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

E' fatto divieto di esercitare condizionamenti di qualsiasi natura, sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria e le Autorità con poteri ispettivi e di ordine pubblico, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

E' fatto divieto di aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente rilevante ovvero rilevante sotto il profilo della Giustizia, ad eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

In previsione di un procedimento giudiziario, di un'indagine o di un'ispezione da parte della Pubblica Amministrazione, è vietato distruggere o alterare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento (cartaceo o elettronico), ovvero fare dichiarazioni false alle Autorità competenti in previsione di un procedimento giudiziario, di un'indagine o di un'ispezione.

Nessuno deve tentare di persuadere altri a fornire informazioni false o ingannevoli alle autorità competenti. Nessuno può intraprendere attività economiche, conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, denaro o altri vantaggi a chi effettua gli accertamenti e le ispezioni, ovvero alle Autorità Giudiziarie competenti. Coloro che, per fatti connessi al rapporto di lavoro, saranno oggetto, anche a titolo personale di indagini e ispezioni o riceveranno mandati di comparizione, e/o coloro ai quali verranno notificati altri provvedimenti giudiziari dovranno informarne l'Organismo di Vigilanza.

È vietato dare o richiedere a terzi notizie che riguardano fatti oggetto di procedimenti giudiziari o disciplinari che riguardino la Confederazione.

4.3 RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI CONFEDERATE

Confagricoltura, nel rapporto con le Organizzazioni confederate (Unioni Provinciali, Federazioni Regionali e tutti gli altri associati, confederati ed enti aderenti alla Confagricoltura) punta a:

- rispettare i valori di correttezza, onestà, efficienza e professionalità
- non discriminare arbitrariamente i propri associati ed enti aderenti;
- trattare le Organizzazioni confederate con pari dignità a prescindere dalle loro dimensioni o qualunque altra differenza;
- rispettare il ruolo di ciascuna parte;
- essere trasparente nei rapporti;
- costruire positive relazioni e un solido rapporto di cooperazione;
- realizzare un maggior grado di coordinamento con i propri confederati;
- acquisire un reciproco vantaggio delle parti;
- raggiungere un più elevato livello di efficienza ed efficacia;
- costruire una solida reputazione verso tutti gli stakeholder;
- accreditarsi presso le Istituzioni Pubbliche;
- attrarre le migliori risorse umane;
- costruire una solidità interna.

I contratti e le comunicazioni ai confederati devono essere:

- chiari, semplici, formulati con un linquaggio il più possibile vicino a quello normalmente adoperato dagli interlocutori;
- conformi alle normative vigenti, senza ricorrere a pratiche elusive o comunque scorrette;
- completi, così da non trascurare alcun elemento rilevante.

Confagricoltura richiede alle Organizzazioni confederate il rispetto e la condivisione del presente Codice Etico, nonché l'osservanza delle disposizioni contenute nello Statuto Confederale e nel Modello Organizzativo.

4.4 RAPPORTI CON I FORNITORI E I COLLABORATORI ESTERNI

Nei rapporti con i fornitori, Confagricoltura ha previsto una specifica *Procedura di Acquisto di Beni e Servizi* incentrato sul rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e collaborazione.

L'ente prevede, infatti, l'adozione di precise regole ai fini della selezione e della gestione dei fornitori, riservando particolari attenzioni all'affidabilità tecnica, economica e patrimoniale di questi.



	Rel.:	1.0
	Del:	Febbraio 2010
Α	Pag.: 12	di 14

CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA

I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per Confagricoltura, alla lealtà, all'imparzialità e alla concessione delle pari opportunità per ogni fornitore.

In particolare, i collaboratori di Confagricoltura sono tenuti a:

- non precludere ad alcuno in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere alla stipula di contratti, adottando nella scelta della rosa dei candidati criteri oggettivi e documentabili:
- assicurare per ogni acquisto, con riferimento a quanto stabilito dalle procedure e disposizioni organizzative vigenti, una concorrenza sufficiente.

La stipula di un contratto con un fornitore deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza, evitando ove possibile forme di dipendenza.

Ogni compenso corrisposto a qualsiasi titolo deve risultare sufficientemente documentato, nonché proporzionato all'attività svolta, tenendo, altresì, in considerazione le differenti condizioni di mercato.

E' interesse primario di Confagricoltura che tutti coloro che incorrono in relazioni d'affari con l'ente svolgano le proprie attività in osservanza dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico. Confagricoltura inserisce pertanto nei contratti con i propri fornitori una clausola di risoluzione in caso di violazioni gravi o reiterate dei principi contenuti nel Codice Etico o di commissione di un reato previsto dal D. Lgs. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.

Nei rapporti con i fornitori, i dipendenti di Confagricoltura hanno l'obbligo di:

- osservare le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori;
- adottare criteri di selezione oggettivi, dichiarati e trasparenti;
- ottenere la collaborazione dei fornitori per soddisfare le esigenze dei confederati e assicurare costantemente la fornitura di servizi di qualità;
- osservare scrupolosamente le condizioni contrattualmente previste, mantenendo i rapporti con i fornitori secondo le buone consuetudini commerciali;
- portare tempestivamente a conoscenza del proprio superiore e della struttura confederale competente problemi insorti con i fornitori, in modo da valutare le conseguenze sul sistema di Confagricoltura di qualifica dei fornitori.

E' vietato accettare promesse o versamenti di somme o beni in natura di qualsiasi entità o valore, anche indirettamente sotto forme diverse di liberalità o benefici, da parte di qualsiasi fornitore, diretti a promuovere o favorire interessi di un fornitore.

Omaggi e atti di cortesia commerciale o di ospitalità sono consentiti solo se di modico valore e comunque tali da non compromettere la reputazione di una delle parti. Devono sempre essere debitamente autorizzati dalla funzione confederale a ciò deputata e adeguatamente documentati.

Qualsiasi dipendente che riceva richieste esplicite o implicite di benefici deve immediatamente sospendere ogni rapporto d'affari con il richiedente e informare il proprio superiore.

Ogni dipendente deve comunicare immediatamente per iscritto al proprio superiore e/o all'Organismo di Vigilanza qualsiasi interesse finanziario o personale, diretto o indiretto, all'attività del fornitore, tale da poter influire sull'imparzialità della sua condotta nei confronti del fornitore.

Anche il conferimento di incarichi professionali, da parte di Confagricoltura è disciplinato da una procedura e prevede il rispetto dei richiamati principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza.

5 - TENUTA DELLA CONTABILITÀ

Ogni registrazione contabile deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto.

Tutti i dipendenti di Confagricoltura sono tenuti a collaborare affinché i dati di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità.

I dipendenti di Confagricoltura che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni o trascuratezze delle registrazioni contabili o della documentazione di supporto, devono darne immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.



	Rel.:	1.0
	Del:	Febbraio 2010
Α	Pag.: 13	di 14

CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA

6 - DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO

Confagricoltura assicura per il proprio Codice Etico:

- la massima diffusione e conoscenza;
- l'aggiornamento costante dei contenuti del Codice;
- l'interpretazione e l'attuazione delle disposizioni normative;
- la verifica di ogni notizia di violazione:
- la valutazione dei fatti e l'applicazione di adeguate sanzioni, in caso di violazione delle norme previste.

In particolare, sarà compito di Confagricoltura assicurare la massima divulgazione del presente Codice Etico ricorrendo a tutte le tecniche che riterrà più opportune in relazione ai suoi diversi destinatari. Confagricoltura si impegna a divulgare tutto il contenuto del presente Codice Etico, sollecitando ogni possibile destinatario ad un tempestivo e puntuale rispetto delle disposizione in esso contenute, distribuendone, eventualmente, copia nei confronti di tutti coloro che intrattengono con l'ente qualsiasi tipo di rapporto.

L'ente si impegna a predisporre appositi strumenti conoscitivi, esplicativi, di sensibilizzazione circa i più importanti contenuti del presente documento, monitorando con regolarità la sua puntuale applicazione, nonché il suo costante aggiornamento al variare delle diverse condizioni che si presenteranno sia all'interno che all'esterno della realtà confederale.

Sarà compito di Confagricoltura ottemperare ad una puntuale predisposizione delle necessarie misure di prevenzione attraverso la creazione di specifici strumenti sanzionatori, questi ultimi da applicare tempestivamente in ogni caso di violazione.

L'ente dà notizia di tutti gli impegni e gli obblighi disciplinati nel presente documento, esigendone il puntuale rispetto ed applicazione, rifiutandosi, altresì, di instaurare e/o proseguire alcun tipo di rapporto con chiunque ne rifiuti espressamente le disposizioni.

È compito di Confagricoltura individuare, inoltre, tutti i più appropriati canali di comunicazione al fine di ricevere ogni possibile segnalazione (anche in forma anonima, purché circostanziata) riguardante eventuali violazioni del presente Codice Etico.

Qualora la segnalazione rilevi, anche ai fini di una possibile concretizzazione delle fattispecie di reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001, sarà compito dell'ente darne immediata notizia all'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi di legge.

6.1 APPLICAZIONE

L'accertamento di qualsivoglia violazione in merito ai doveri previsti nel presente Codice Etico è condotto dall'Organismo di Vigilanza.

Confagricoltura, considerata la gravità del comportamento tenuto dal soggetto che ha commesso la violazione, attuerà, quindi, gli opportuni provvedimenti del caso, prescindendo dalla possibile azione penale eventualmente predisposta dall'Autorità Giudiziaria.

Ogni violazione del presente Codice Etico da parte di un dipendente comporterà l'adozione di provvedimenti disciplinari proporzionati alla gravità e/o recidività di ogni singola circostanza, prevedendo, nel caso dei vertici confederali, anche la revoca del mandato con effetto immediato.

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui sopra potrà comportare la risoluzione del rapporto in essere, nonché l'obbligo da parte dell'inadempiente al risarcimento di ogni possibile danno.

Per quanto concerne i fornitori, collaboratori e consulenti esterni, Confagricoltura prevede di inserire nei rispettivi contratti specifiche clausole risolutive che si riterranno immediatamente applicabili al verificarsi di una qualsivoglia violazione del presente Codice Etico.

6.2 VALORE CONTRATTUALE DEL CODICE ETICO

L'osservanza delle norme del Codice Etico è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti di Confagricoltura ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2104 e 2106 del Codice Civile¹.

La violazione delle norme del Codice Etico costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali del rapporto di lavoro e può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari secondo quanto previsto dalle leggi, dal Regolamento Organico del Personale anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e può comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivante.

Il rispetto del Codice Etico è richiesto anche:

¹ "Art. 2104 – Diligenza del prestatore di lavoro – Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello della produzione nazionale.

Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende"

[&]quot;Art. 2106 – Sanzioni disciplinari – l'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione."



Rel.:	1.0
Del:	Febbraio 2010

di 14

Pag.: 14

CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA

- al Presidente e agli Organi della Confederazione, che, in caso di inosservanza, ne rispondono ai sensi degli artt. 2392 e 2407 del Codice Civile²;
- a tutti i terzi che intrattengono rapporti contrattuali a pena della risoluzione del contratto stesso.

E' fatta salva la facoltà, in capo all'ente, di richiedere il risarcimento di tutti i danni cagionati alla medesima in conseguenza della violazione suddetta.

L'applicazione del sistema sanzionatorio è indipendente dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri fattispecie di reato.

6.3 STRUTTURE DI RIFERIMENTO, ATTUAZIONE E CONTROLLO

La funzione di "Garante del Codice Etico" è svolta dall'Organismo di Vigilanza previsto dal Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del d.lgs. 231/01, con il compito di:

- promuovere la conoscenza dei contenuti del Codice Etico;
- assicurare la diffusione e l'aggiornamento costante dei contenuti del Codice;
- assicurare l'interpretazione e l'attuazione delle disposizioni del Codice Etico;
- fissare criteri e procedure per ridurre il rischio di violazioni delle norme del Codice Etico;
- promuovere e verificare la conoscenza e l'attuazione del Codice Etico all'interno e all'esterno dell'ente;
- assicurare la verifica di ogni notizia di violazione del Codice Etico, la valutazione dei fatti e l'applicazione, in caso di violazione delle norme del Codice Etico, di adeguate sanzioni;
- presentare al Comitato Direttivo, una relazione annuale sull'attuazione dei contenuti del Codice Etico in Confagricoltura.

² " Art. 2392 — Responsabilità verso l'ente - Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso l'ente dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.

In ogni caso gli amministratori, fermo restando quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale".

"Art. 2407 – Responsabilità – I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica."